COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) . 937

PRESIDENTE . 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 962

CACCIATORE 939, 940

CASTELLI, *Relatore* 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 957, 958, 959, 960

CAVALIERE 951

GUIDI 940, 951

IOTTI LEONILDE 949

PAG.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . 940, 948

PADULA 938, 943, 945, 956

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960

REALE ORONZO . . 943, 945, 948, 957, 958, 962

SPAGNOLI 943, 945, 955, 956, 958

La seduta comincia alle 10,20.

GRANZOTTO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricordano, nella seduta dell'8 luglio scorso erano stati discussi gli arti-

coli da 54 a 89. Nella seduta del 22 luglio si era invece ripreso l'esame di alcuni articoli accantonati.

Passiamo all'articolo 90. Ne do lettura:

ART. 90.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 232. - *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione non opera decorsi centottanta giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione ».

CASTELLI, *Relatore*. Questa norma introduce da un lato alcune modifiche di natura formale al testo del vigente articolo 232 del codice civile, dall'altro una innovazione sostanziale alla regolamentazione attuale della materia.

Ritengo superfluo illustrare le modifiche di ordine formale, che i colleghi possono individuare attraverso il raffronto dei due testi. Mi pare invece opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione nuova, rappresentata dal secondo alinea dell'articolo 90 elaborato dal Comitato ristretto. Con essa si stabilisce che la presunzione di concepimento del figlio durante il matrimonio viene meno quando sono decorsi centottanta giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, se gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.

Si tratta, in sostanza, di stabilire che la presunzione, autentico artificio legale che ha una giustificazione in costanza di matrimonio, non operi quando la convivenza dei coniugi è cessata.

Una norma di tal genere potrà costituire una spinta - a nostro giudizio - verso la regolarizzazione delle situazioni anomale. Molte coppie di coniugi, che oggi si appagano spesso della separazione di fatto, sapendo che la regolarizzazione giuridica della loro posizione consentirà di evitare procedure per eventuali disconoscimenti e farà cessare la presunzione di legittimità dei figli, si premureranno di compiere gli adempimenti relativi. Pensiamo con questa formulazione di ridurre l'ambito delle situazioni anomale non regolamentate in alcun modo dal diritto. È nostro convincimento che alla separazione di fatto sia sempre preferibile, soprattutto per la parte più debole, la separazione legale, nella quale facoltà, diritti ed obblighi dei coniugi sono definiti dal giudice.

La modifica introdotta deve essere valutata positivamente anche sotto un altro profilo: essa evita il verificarsi di fatti estremamente negativi sul piano etico, resi possibili dall'attuale normativa: mi riferisco al mancato promovimento, a scopi meramente ricattatori o per fini comunque non degni di tutela, della azione di disconoscimento, col risultato della conferma di una posizione di legittimità del figlio che non ha riscontro nella realtà.

PADULA. Vorrei chiedere un chiarimento. Nel testo elaborato dal Comitato ristretto si mantiene la distinzione tra il termine iniziale di centottanta giorni e quello finale di trecento giorni, che è indicata dal vigente articolo 232 del codice civile. Mi domando, però, per quale motivo, nell'ipotesi di separazione o comparizione dei coniugi davanti al giudice, si sia ritenuto di adottare il termine minore e non quello maggiore.

CASTELLI, *Relatore*. Si è cercato di rendere meno cogente la presunzione di legittimità, al fine di evitare in questa ipotesi il ricorso alla procedura di disconoscimento. Debbo far presente all'onorevole Padula che la legittimità del figlio può sempre essere accertatata, anche se non opera la presunzione *ope legis*.

PADULA. In questo modo, però, si viene a stabilire un regime diverso per i casi di annullamento, scioglimento o cessazione di effetti civili del matrimonio, da un lato, e di separazione o comparizione dei coniugi davanti al giudice, dall'altro. Nella prima ipotesi, infatti, la presunzione cessa di operare dopo trecento giorni, nella seconda dopo soli centottanta giorni. Ora, vorrei ricordare che, nel regime del divorzio, la cessazione degli effetti civili presuppone la comparizione delle parti davanti al giudice. Quindi il secondo alinea prevede un periodo di tempo minore rispetto ad un evento che è anteriore o, comunque, meno radicale.

Propongo pertanto il seguente emendamento:

Al secondo alinea sostituire le parole: « centottanta giorni », *con le parole*: « trecento giorni ».

CASTELLI, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Padula sono esatte perché in effetti esiste una disparità di trattamento. Non ho difficoltà ad esprimere parere favorevole all'emendamento presentato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Padula.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 90 così come risulta dalla modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 91, per il quale il Comitato ristretto ha predisposto due formulazioni alternative:

ART. 91.

(*Testo* CASTELLI-MARTINI MARIA ELETTA).

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. - *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni*. — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità.

Il disconoscimento di paternità può essere altresì promosso da un curatore speciale del figlio minorenne nominato dal pubblico ministero ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. - *Nascita del figlio prima dei 180 giorni*. — Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio, non ne disconoscono la paternità ».

CASTELLI, *Relatore*. Il Comitato ristretto è stato concorde nell'escludere alcuni limiti attualmente previsti per il disconoscimento di paternità e, a questo scopo, ha proposto la soppressione del secondo comma del vigente articolo 233, che stabilisce la impossibilità del disconoscimento quando il marito è consapevole della gravidanza prima del matrimonio e quando risultava dall'atto di nascita che la dichiarazione è stata fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

Nella sostanziale concordia per l'abolizione di questi limiti, vi è stata una diversificazione di posizioni nello stabilire chi fosse legittimato, oltre al padre, all'esercizio dell'azione di disconoscimento: l'onorevole Maria Eletta Martini ed io abbiamo ritenuto opportuno pensare ad un curatore speciale del figlio minorenne, nominato dal pubblico ministero, mentre i colleghi Spagnoli e Guidi hanno ritenuto di legittimare ambedue i coniugi e il figlio all'azione di disconoscimento.

A noi sembra pericolosa tale impostazione: abbiamo l'impressione che si passi da un estremo all'altro, sia pure di segno opposto.

Con la normativa attualmente vigente, senza dubbio, si sono verificati (e potranno verificarsi ancora) episodi clamorosi, quali il mancato promovimento da parte del marito della azione di disconoscimento, in vista del perseguimento di fini non meritevoli di tutela giuridica (come ad esempio l'esercizio della patria potestà, pur non avendone sostanzialmente diritto), con il risultato di attribuire al figlio uno *status* non corrispondente alla realtà. Se noi adottassimo però la soluzione proposta dagli onorevoli Guidi e Spagnoli, ci esporremmo al pericolo opposto, quello cioè di mettere armi per ricatti a disposizione della madre. Il disconoscimento promosso da quest'ultima potrebbe, infatti, facilmente raggiungere il risultato sperato, in un procedimento nel quale sarebbero agevoli le frodi.

Noi pensiamo che l'introduzione di una norma secondo cui l'azione di disconoscimento, se non promossa dal presunto padre, può essere esercitata da un curatore del figlio minorenne, sia idonea a garantire le esigenze meritevoli di tutela giuridica, stroncando nel contempo azioni fraudolente: vi sarebbe infatti un vaglio del magistrato, prima della nomina del curatore speciale, che implica una valutazione sulla proponibilità dell'azione.

CACCIATORE. Quale sarebbe, quindi, la formulazione dell'articolo 91 che ella propone?

CASTELLI, *Relatore*. Tale formulazione riprodurebbe nella sostanza il testo del primo comma del vigente articolo 233 del codice,

stabilendo che il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità; verrebbe poi aggiunta la disposizione del comma aggiuntivo già ricordato.

CACCIATORE. Per quale motivo si esclude la proponibilità dell'azione da parte del figlio maggiorenne?

CASTELLI, *Relatore*. Le disposizioni successive contenute nel testo unificato che stiamo esaminando disciplinano l'esercizio della azione da parte del figlio, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Tale facoltà del figlio potrebbe essere richiamata anche nella norma che stiamo esaminando, ma ciò mi sembra superfluo.

CACCIATORE. In tal caso, l'intera disposizione appare quasi superflua!

GUIDI. Siamo giunti ad uno dei punti nevralgici – pochi, per la verità – rispetto ai quali si manifesta un netto contrasto tra le diverse posizioni. È bene quindi approfondire maggiormente l'esame del problema di fronte al quale ci troviamo.

A nostro modo di vedere, il fatto di non attribuire alla madre la titolarità dell'azione per il disconoscimento di paternità, basandosi sul presupposto che ciò potrebbe dar luogo a frodi di natura non specificata (e che a dire il vero non si riesce facilmente ad immaginare), comporta l'introduzione di un grave elemento di discriminazione, l'attestarsi su una impostazione che il progetto in esame, nelle sue linee direttive, tende a superare – lo riconosciamo volentieri – in punti anche qualificanti.

Ecco i motivi per i quali penso che questo punto debba essere meglio meditato, al fine di giungere all'adozione di una formulazione che consenta, se possibile, di realizzare le diverse esigenze prospettate. Non mi sembra opportuno superare l'ostacolo con un frettoloso voto di maggioranza: ciò sarebbe in contrasto con lo sforzo che abbiamo finora compiuto per cercare di realizzare una larga convergenza intorno ai principî basilari che ispirano il provvedimento in esame. Vorrei prospettare, pertanto, al relatore l'opportunità di accantonare per il momento il problema, eventualmente sottoponendolo di nuovo all'esame del Comitato ristretto.

CASTELLI, *Relatore*. Sono pienamente favorevole a questa proposta.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Insiene all'articolo 91 dovrebbero essere accantonati anche gli articoli 92 e 93.

GUIDI. Sono d'accordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Per l'articolo 91 c'è una proposta di accantonamento da parte dell'onorevole Guidi, accettata dal relatore e dal rappresentante del Governo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che lo articolo 91 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura degli articoli 92 e 93:

ART. 92.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. – *Nascita del figlio dopo i trecento giorni*. — La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato concepito durante il matrimonio.

Può analogamente provare la paternità legittima del figlio nato dopo i centottanta giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato legittimo ».

ART. 93.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. – *Disconoscimento di paternità*. — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se è escluso che i coniugi abbiano coabitato nel periodo ricompreso tra il trecentesimo e centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se nello stesso periodo il marito era affetto da impotenza anche solo di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nella stessa ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne.

L'azione può anche essere promossa da un curatore speciale del figlio minorenne nominato dal pubblico ministero su istanza della madre o d'ufficio ».

Anche per questi articoli si propone l'accantonamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei far presente che il rinvio ora deliberato dovrebbe portare a delle intese di natura informale, sui punti in discussione, da raggiungersi abbastanza rapidamente, con la possibile adesiene del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 94:

ART. 94.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 238. – *Atto di nascita conforme al possesso di stato*. — Salvo quanto disposto dagli articoli 235, 239 e 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 94 non esige particolari osservazioni, giacché disciplina, con mere variazioni di natura formale, la materia regolata dal vigente articolo 238 del codice civile.

In sostanza, la disposizione in esame stabilisce che, salve le eccezioni indicate negli articoli 235, 239 e 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme a tale atto. Naturalmente, si dispone, correlativamente, che i terzi non possano contestare la legittimità di colui che ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, pur nutrendo il dubbio che tale dizione sia superflua, si dichiara favorevole all'accoglimento dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 94.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 95, del testo unificato, per il quale il Comitato ristretto ha proposto due formulazioni alternative.

Gli onorevoli Castelli e Ruffini propongono la seguente formulazione:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. – *Termini dell'azione di disconoscimento*. — L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, deve essere proposta dal marito nel termine di un anno che decorre:

dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano.

In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.

L'azione di disconoscimento da parte del figlio deve essere proposta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Gli onorevoli Guidi e Spagnoli propongono la seguente formulazione:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. – *Termini dell'azione di disconoscimento*. — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della moglie deve es-

sere proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

Tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235 il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto la notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 95 ripropone, sia pure in termini in parte diversi, il problema poc'anzi affacciato dall'onorevole Guidi. Non so se, dal punto di vista procedurale, sia possibile affrontare e concludere lo esame dell'articolo, lasciando impregiudicata ed irrisolta la questione della titolarità o meno da parte della madre dell'azione di disconoscimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che sarebbe preferibile accantonare la norma. Se non vi sono obiezioni, quindi, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 96:

ART. 96.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. - *Sospensione del termine*. — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità mentale o incapacità, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa sino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità, salva la facoltà di nominare alla stessa durante lo stato di incapacità un curatore speciale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 96.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. - *Sospensione del termine*. — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 96 attiene alla sospensione del termine stabilito per la azione di disconoscimento della paternità, qualora la parte interessata a promuovere tale azione si trovi in stato di interdizione per infermità mentale o incapacità. Si dispone che il termine resti sospeso sino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità, salva la possibilità della nomina di un curatore speciale alla parte stessa, durante lo stato di incapacità.

Al testo elaborato dal Comitato ristretto il Governo contrappone una propria formulazione, che in effetti sembra più idonea allo scopo che si vuole conseguire, se però si rimuove ogni limitazione alla possibilità di nominare alla parte, durante lo stato di incapacità, un curatore speciale.

Prego il rappresentante del Governo di meditare sulla situazione che potrebbe venirsi a creare qualora una parte si trovasse in stato di totale incapacità di intendere e di volere, ritenuto assolutamente inguaribile. In un caso del genere non pare opportuno lasciare irrisolta la questione, e si dovrebbe procedere alla nomina di un curatore. Per questo, trattandosi di un'ipotesi suscettibile di verificarsi con una certa frequenza, io penso che, nell'accogliere il testo del Governo, dovremmo nel contempo salvaguardare la disposizione contenuta nell'inciso finale del testo del Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il rappresentante del Governo si dichiara dolente di non poter accogliere la raccomandazione del relatore, della quale riconosce, per altro, la fondatezza; ma la sua contrarietà discende dalla considerazione della natura stessa dell'istituto della curatela, che concerne il compimento di atti ne-

cessari e normali e non può, come sarebbe nel caso in esame, essere invocato per esprimere una volontà eccezionale della parte qual è l'atto del disconoscimento di paternità.

Ecco perché il Governo aveva proposto la soppressione di quella parte dell'articolo 96 e di conseguenza, pur riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni testé avanzate, è costretto ad esprimere parere contrario.

SPAGNOLI. Ritengo che la soluzione proposta dal relatore sia valida ed esatta. È vero che la curatela costituisce un istituto che ha una sua *ratio* nel fatto di essere riferita a determinate funzioni, ma è anche vero che la legislazione prevede la possibilità che il curatore venga nominato per promuovere giudizi di delicatezza certamente non inferiore a quella prevista dall'articolo 245.

Si tenga conto del fatto che la nomina del curatore è una facoltà rimessa al magistrato: evidentemente di essa si farà un uso attento ed accurato, distinguendo a tal fine i casi in cui l'incapacità debba essere considerata come un fenomeno provvisorio, suscettibile pertanto di revoca a seguito della guarigione o del recupero, e i casi in cui, invece, tale possibilità sia preclusa. In questa ultima ipotesi ritengo che sia indispensabile non pregiudicare la possibilità del disconoscimento di paternità da parte di un curatore del figlio minorenne. Sono pertanto favorevole alla proposta dello onorevole Castelli.

REALE ORONZO. Vorrei rilevare che la dizione « salva la facoltà di nominare alla stessa durante lo stato di incapacità un curatore speciale » può, in effetti, essere lievemente equivoca proprio per il fatto che si parla di un generico « stato di incapacità ». Le ragioni addotte dall'onorevole Pennacchini avrebbero in questo caso fondamento, a meno che non si volesse ulteriormente precisare che nel caso in questione l'istituto della curatela sarebbe giustificato dall'esigenza di promuovere un'azione di disconoscimento della paternità.

PADULA. Innanzi tutto debbo rilevare che nell'articolo al nostro esame si parla di « decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente » che, allo stato attuale delle cose, si riferisce solo al marito, mentre nel nuovo testo (da noi accantonato) è estesa anche alla moglie e al figlio. Mi sembra quindi chiaro che è solo nei confronti dell'incapace che si sospende il termine.

CASTELLI, *Relatore*. Il successivo articolo 98 prevede le ipotesi di incapacità del convenuto e le disciplina in modo completamente diverso.

PADULA. Sì, ma qui si fa riferimento all'articolo precedente. Al fine di chiarire meglio che la sospensione riguarda solo l'incapace propongo il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Aggiungere dopo le parole: « è sospesa », *le parole*: « nei suoi confronti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Aggiungere, in fine, le parole: « salva la facoltà di nominare alla stessa un curatore speciale ».

CASTELLI, *Relatore*. Questo subemendamento è già stato illustrato.

Accetto il subemendamento Padula e lo emendamento del Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se c'è interesse da parte di tutti i componenti la Commissione a che il curatore venga nominato solo allo scopo di compiere determinati atti, allora il Governo non può che essere favorevole al subemendamento Castelli.

Accetto altresì il subemendamento Padula.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento Padula, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 96, e che, a seguito dei subemendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

ART. 96.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 245. – *Sospensione del termine*. — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è so-

spesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione, salva la facoltà di nominare alla stessa un curatore speciale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 97:

ART. 97.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. - *Trasmissione dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine della sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre, i discendenti e gli ascendenti, i quali possono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti, i quali possono proporla entro un anno dalla sua morte o dal raggiungimento a loro volta della maggiore età ».

In relazione a questo articolo, i deputati Guidi e Spagnoli propongono l'aggiunta delle parole « o della madre », dopo le parole « del presunto padre », al n. 1.

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo è strettamente connesso con quelli precedentemente accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, quindi, può rimanere stabilito che anche l'articolo 97 viene per il momento accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 98, per il quale sono state predisposte, dal Comitato ristretto, due formulazioni alternative.

Gli onorevoli Castelli e Ruffini propongono il seguente testo:

ART. 98.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. — *Legittimazione passiva.* — L'azione è proposta dal marito contro il figlio se è maggiore d'età, e, se è minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione è proposta contro il figlio assistito da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Nel giudizio in tutti i casi deve essere chiamata la madre.

L'azione è proposta dal figlio, o dal curatore speciale previsto dall'ultimo comma degli articoli 233 e 235, nei confronti della madre e nei confronti del marito della propria madre.

Se la madre è deceduta l'azione è proposta nei confronti del marito; se questi è deceduto l'azione è proposta contro il curatore nominato dal tribunale ».

Gli onorevoli Guidi e Spagnoli propongono il seguente testo:

ART. 98.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. - *Legittimazione passiva.* — L'azione è proposta dalla madre nei confronti del marito e del figlio; se il marito è deceduto nei confronti del figlio.

Se il figlio è minore di età o interdetto viene nominato un curatore dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato, l'azione è proposta nei confronti del figlio assistito da un curatore nominato dal tribunale.

L'azione del figlio è proposta nei confronti della madre e nei confronti del marito della propria madre.

Se la madre è deceduta l'azione è proposta nei confronti del marito; se questi è deceduto l'azione è proposta contro il curatore nominato dal tribunale ».

CASTELLI, *Relatore*. Anche l'articolo 98 è tra quelli in relazione ai quali si manifesta una discordanza di orientamenti tra i componenti la Commissione: ed in effetti, in sede di Comitato ristretto, non si è predisposta una unica formulazione, bensì due testi alternativi. Tuttavia debbo far notare che il Governo ha presentato un proprio emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo in questione, che a mio avviso potrebbe essere accettato qualsiasi sia la soluzione che verrà data alla questione rimasta aperta in seguito all'accantonamento dei precedenti articoli. Mi sembra cioè, in sostanza, che la configurazione di un litisconsorzio necessario rappresenti il punto di convergenza delle diverse posizioni.

Pertanto, qualora la Commissione decidesse di adottare il testo elaborato dal Governo, in sostituzione sia di quello predisposto dagli onorevoli Guidi e Spagnoli che di quello formulato dall'onorevole Ruffini e dal relatore, si potrebbe superare l'ostacolo senza ricorrere all'accantomamento anche di questa disposizione.

SPAGNOLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 98.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 247. - *Legittimazione passiva.*

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tribunale davanti al quale è il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non mi sembra che sia necessario illustrare questo emendamento, che contiene delle disposizioni molto chiare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« L'azione è proposta dalla madre nei confronti del marito e del figlio; se il marito è deceduto, nei confronti del figlio.

L'azione del padre è proposta nei confronti della moglie e del figlio; se la madre è deceduta, nei confronti del figlio.

Se il figlio è minore di età o interdetto viene nominato un curatore dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato, l'azione è proposta nei confronti del figlio assistito da un curatore nominato dal tribunale.

L'azione del figlio è proposta nei confronti della madre e nei confronti del marito della propria madre. Se la madre è deceduta l'azione è proposta nei confronti del marito; se questi è deceduto l'azione è proposta contro il curatore nominato dal tribunale ».

L'onorevole Riz ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente alinea al testo Castelli-Ruffini:

« Durante la pendenza del procedimento previsto dal primo capoverso di questo articolo rimane sospeso il termine di cui all'articolo 271 ».

Poiché gli onorevoli Bozzi, Papa e Riz non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere i propri emendamenti.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore, come aveva implicitamente anticipato nel suo precedente intervento, è favorevole all'emendamento del Governo, il quale configura la controversia relativa al disconoscimento del figlio come un litisconsorzio necessario tra il presunto padre, la madre ed il figlio. Nello stesso emendamento si prevede opportunamente la nomina di un curatore per la parte che deve essere convenuta in giudizio e si trovi in stato di interdizione o di minore età.

È evidente che, con questa impostazione, si superano le perplessità che hanno preoccupato la Commissione quando si è discussa la legittimazione attiva. Nessuno di coloro che non intendono attribuire alla madre la titolarità dell'azione pone in dubbio che la stessa debba essere parte necessaria nel giudizio.

Per questa ragione, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento del Governo, senza alcuna modifica.

REALE ORONZO. Nell'emendamento del Governo è contenuta la dizione « litisconsorzio necessario ». Vorrei sapere se questo termine è presente già nella formulazione dei codici vigenti, oppure se il concetto, quando ricorre, è espresso con una locuzione diversa.

PADULA. Mi sembra che tale termine sia contenuto in una intestazione.

SPAGNOLI. A proposito di questa osservazione del collega Padula, vorrei dire che forse anche nel caso in esame sarebbe opportuno adottare una intestazione dell'articolo che fac-

cia riferimento al litisconsorzio necessario, anziché alla legittimazione passiva. Infatti la essenza della norma non sta nell'indicare la legittimazione passiva dei soggetti interessati, ma piuttosto la necessità della loro partecipazione a qualsiasi causa di disconoscimento.

CASTELLI, *Relatore*. Il litisconsorzio necessario, di cui ci stiamo occupando, ha relazione con la legittimazione passiva. In altri termini sono litisconsorti necessari tutti coloro che hanno la legittimazione passiva. Si dovrà poi stabilire – ma è una questione diversa – se tutti questi soggetti abbiano anche la legittimazione attiva: non sempre, infatti, alla legittimazione passiva di un soggetto corrisponde la sua legittimazione attiva.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non mi sembra che si tratti di una questione di carattere sostanziale.

PRESIDENTE. È un problema che potrà essere risolto in sede di di coordinamento.

Passiamo alla votazione degli emendamenti. Poiché gli onorevoli Bozzi, Papa e Riz non sono presenti, i loro emendamenti si considerano ritirati. Pongo quindi in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 98 e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 98 resta quindi formulato nel testo dell'emendamento testé approvato.

Do lettura dell'articolo 99:

ART. 99.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. – *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità*. — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla nullità del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti del figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 99 contiene, sostanzialmente, la medesima disposizione di cui all'attuale articolo 248 del codice civile: l'unica modifica si ricollega alle variazioni che i precedenti articoli del presente testo apportano alla vigente disciplina.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 99.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 248. – *Legittimazione dell'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità*. — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In sostanza l'emendamento del Governo apporta due modifiche al testo del Comitato ristretto: la prima consiste nella soppressione, al primo alinea, delle parole « sulla nullità del matrimonio »; la seconda nella sostituzione, al terzo alinea, delle parole: « del figlio minore o altrimenti incapace », con le altre: « di persone premorte o minori o altrimenti incapaci ».

La prima modifica si riconnette alla nuova disciplina del matrimonio putativo. Quanto alla seconda, la previsione della premorienza, minore età o incapacità di tutte le parti che partecipano, come litisconsorti necessari, alla azione di disconoscimento si ricollega direttamente alla formulazione poc'anzi approvata dell'articolo 98. Pertanto, avendo la Commissione accolto la proposta del Governo per quanto riguarda l'articolo precedente, ritengo che ne discenda di conseguenza la necessità di adottare, anche in questo caso, la formulazione da me illustrata.

CASTELLI, *Relatore*. Non ho obiezioni.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal re-

latore, interamente sostitutivo dell'articolo 99 e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 99 resta pertanto formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Passiamo agli articoli 100 e 101 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 100.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE
E DELLA LEGITTIMAZIONE.

(*È approvato*).

ART. 101.

L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 102:

ART. 102.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 250. - *Riconoscimento*. — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento, da parte del padre, del figlio che non ha compiuto i diciotto anni, non può avvenire senza il consenso della madre.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i diciotto anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio ».

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo merita una particolare considerazione da parte della Commissione in quanto innova in misura notevole la legislazione attuale. Con esso estendiamo la possibilità di riconoscimento del figlio naturale (ovviamente nato fuori dal matrimonio). Il riconoscimento può essere effettuato tanto congiuntamente quanto separatamente dai genitori naturali; se il figlio ha già compiuto i diciott'anni, è necessario il suo consenso. Il riconoscimento, da parte del padre, del figlio che non ha compiuto i diciotto anni, non può avvenire senza il consenso della madre e non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i diciotto anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio.

In sostanza, con questa nuova normativa, ci mettiamo in un'ottica completamente mutata rispetto alla attuale; vediamo il problema dal punto di vista del figlio e in base alla necessità di garantire a chi è nato, senza colpa, fuori del matrimonio, un riconoscimento giuridico.

Pensiamo che non si debba più parlare di un diritto dei genitori nei confronti del figlio, ma del dovere di assumere gli obblighi derivanti dalla generazione. Tenendo conto delle possibili conseguenze negative della nuova regolamentazione, ci siamo preoccupati di stabilire (negli articoli 104 e seguenti, concernenti l'affidamento) che il riconoscimento non implica l'introduzione del figlio naturale nella famiglia legittima se manca il consenso dell'altro coniuge. Ciò in rispetto della norma costituzionale che, pur riconoscendo ai figli naturali il diritto ad ogni tutela giuridica e sociale, salvaguarda in grado priore i diritti della famiglia legittima.

Il Comitato ristretto è convinto di compiere con le sue proposte un sostanziale passo in avanti adeguando il codice alle più progredite lgislazioni straniere. Confida quindi che il Governo voglia ritirare il suo emendamento soppressivo che mantiene una normativa arretrata ed innaturale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento del Governo trae origine da una circostanza che, col suo consueto acume, il relatore ha già illustrato e cioè da una preoccupazione di carattere sostanzialmente costituzionale. Faccio riferimento, a questo riguardo, all'articolo 30 della Costituzione, il quale assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridi-

ca e sociale, ponendo però il limite della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Questo articolo si può certamente prestare ad una vasta gamma di interpretazioni, ma ciò su cui credo non vi possa essere motivo di discussione è senz'altro il fatto che la Costituzione implica il presupposto di una certa gerarchia negli stati di filiazione. E a corroborare questa tesi c'è anche una sentenza della Corte costituzionale, del 14 aprile 1969, secondo la quale questa gerarchia ha riguardo sia agli effetti che conseguono a ciascuno dei due stati sia all'accertamento delle prove dello stato stesso. Non v'è dubbio pertanto che ci troviamo di fronte al problema dell'esasperazione delle interpretazioni, che spesso ci possono portare a dei risultati che, a volte, divergono notevolmente (come nel caso al nostro esame).

Il Governo non vuole con questo assolutamente portare una menomazione al diritto che i figli nati fuori del matrimonio hanno ad una loro tutela giuridica e sociale, ma nello stesso tempo si preoccupa di questa precisa norma di natura costituzionale che pone una certa gerarchia nei valori dello stato di figlio.

Il relatore ha osservato che questa precisa disposizione costituzionale ha trovato già ricezione negli articoli successivi, soprattutto in quello in cui si dispone che per l'introduzione in famiglia del figlio nato fuori del matrimonio occorre l'assenso dell'altro coniuge e dell'altro genitore naturale. Si tratta dunque di decidere quale delle due ipotesi è valida: se quella di una interpretazione costituzionale piuttosto rigida o quella dell'assoluta tutela giuridica, sociale e morale dei nati fuori del matrimonio.

Se argomentazioni di natura strettamente giuridica hanno fatto propendere il Governo per la prima soluzione, ciò non toglie che, in considerazione anche del fatto che molte preoccupazioni vengono placate negli articoli relativi all'affidamento, non possa essere favorevolmente valutata anche la seconda. Pertanto il Governo dichiara di poter ritirare il suo emendamento soppressivo.

REALE ORONZO. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi limiterò a pochissime osservazioni al solo scopo di ricordare quanto sia stata lunga e controversa questa materia nella passata legislatura. Infatti allora neanche in Commissione riuscimmo a trovare un acordo su come conciliare il dettato costituzionale all'esigenza di una tutela dei figli nati fuori del matrimonio ed è per questo che sento la necessità di esprimere il mio profondo compiacimento per il risultato positivo cui siamo giunti in questi nostri lavori.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Io ero nel novero di coloro che, nella passata legislatura, avevano non poche remore ad aderire all'impostazione che ora il Comitato ristretto ha trasfuso nel testo sottoposto all'approvazione della Commissione. Desidero, perciò, in questo momento, motivare la mia adesione a tale impostazione.

Anzitutto debbo concordare con l'onorevole Pennacchini, il quale ha ricordato le perplessità che esistevano nell'animo di coloro che, pur favorevoli al riconoscimento dei diritti dei figli naturali, erano nel contempo preoccupati di salvaguardare i diritti della famiglia legittima. Debbo aggiungere, però, che l'approvazione, avvenuta lo scorso anno, della legge sul divorzio ha prodotto un profondo mutamento nella situazione di fatto. L'articolo 7 di tale legge, infatti, nel modificare l'articolo 252 del codice civile, ha consentito il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, anche se adulterini. Pertanto, una deroga al principio vigente, sia pure inquadrata e condizionata nell'ambito di un atto di grande importanza, come il divorzio, era già stata operata.

A questo punto, mi sono chiesta se fosse da ritenersi giusto che il riconoscimento, che rappresenta – al riguardo concordo con la tesi sostenuta dal collega Dell'Andro nella passata legislatura – non tanto una affermazione dei diritti del genitore, quanto piuttosto una sua assunzione di responsabilità nei confronti del figlio, dovesse passare di necessità attraverso la procedura del divorzio.

Proprio riflettendo su questo punto, sono giunta alfine, abbastanza serenamente, nella determinazione di accettare la posizione che è emersa nell'ambito del Comitato ristretto.

Un'altra osservazione che vorrei sviluppare riguarda un aspetto sul quale certamente dovremo tornare quando tratteremo delle questioni successorie, ma che vorrei brevissimamente accennare, dato che è stato toccato anche dal rappresentante del Governo nel suo intervento.

Un'importante sentenza della Corte costituzionale (n. 205 del 1970) ha affermato il principio che il figlio non riconoscibile deve essere posto anteriormente a tutti gli altri membri della famiglia, subito dopo i figli legittimi. Nella sentenza in questione si afferma, tra l'altro, che proprio in relazione alla loro

condizione personale e sociale, derivante dal fatto di essere nati fuori del matrimonio, i figli naturali non riconoscibili vengono a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto agli altri membri della famiglia legittima, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione né per quanto riguarda il contenuto, né per quanto attiene allo spirito della legge.

Questi sono dunque i fatti nuovi che sono intervenuti, e che hanno contribuito a modificare la mia posizione. È inutile, certamente, che io ricordi la mia posizione di sfavore nei confronti dell'istituto del divorzio; ma, nella situazione attuale, ho pensato che non fosse opportuno condizionare alla procedura di divorzio un atto così importante qual è l'assunzione di responsabilità, da parte del genitore, nei confronti del proprio figlio.

D'altra parte, c'è anche da considerare che gli interessi della famiglia legittima non sono soltanto quelli materiali, ma anche, e direi soprattutto, quelli di natura spirituale e morale. Ora, se noi introduciamo la norma – e bene ha fatto il collega Castelli ad anticipare questo punto – in base alla quale il figlio riconosciuto non può essere introdotto nella famiglia legittima senza il consenso dell'altro coniuge, non è forse in questo modo che possiamo veramente salvaguardare la vita della famiglia, che è vita di relazioni tra le persone, più che di interessi economici?

Vorrei ricordare, per concludere, che nella proposta di legge da me presentata, unitamente al collega Ruffini, era stata prevista la possibilità del riconoscimento, nelle ipotesi di cui stiamo trattando; tuttavia essa era subordinata ad una decisione del giudice sul caso specifico. Come si vede, era già questo un passo avanti di rilevante entità. Tuttavia anche tale posizione, almeno per quanto mi riguarda, è ormai superata: ecco perché aderisco all'impostazione che si riflette nel testo del Comitato ristretto, che del resto ho contribuito a formulare.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo non insiste, dunque, sul suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 102?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leonilde Iotti. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo in esame, nel testo proposto dal Comitato ristretto, ed esprimo la mia soddisfazione per la posizione assunta dal rappresentante del Governo. Debbo dire che è molto apprezzabile il fatto che, su una materia così delicata, che investe la vita stessa degli individui, il Governo abbia sentito la necessità di accettare la posizione assunta dal Parlamento.

Vorrei aggiungere che questa posizione è stata raggiunta a coronamento di un travaglio che non è stato né lieve, né di breve momento, come risulta, del resto, anche da quanto ha poc'anzi detto l'onorevole Reale, e che ci ha visti tutti impegnati anche su posizioni diverse, ma costruttivamente orientati a ricercare – come poi è avvenuto – una impostazione unitaria.

La soluzione raggiunta rappresenta dunque, a mio giudizio, un fatto estremamente positivo, e sono lieta di poterlo riconoscere senza difficoltà. Debbo dire, al riguardo, che ho apprezzato molto l'intervento della collega Martini, che mi ha dato la misura della disponibilità a portare avanti, sui problemi che riguardano la vita della famiglia, un discorso che non sia unicamente rispondente alle proprie particolari convinzioni, ma possa cogliere anche gli aspetti che si riscontrano nelle posizioni e negli orientamenti altrui, in modo da consentire di giungere ad uno sbocco unitario.

La nostra parte ritiene che, introducendo nel codice la norma che ora stiamo esaminando, si realizzerà un grande atto di progresso e di civiltà per il nostro paese. Abbiamo sempre rifiutato l'interpretazione delle norme costituzionali come intese a rendere comunque possibile una discriminazione tra i figli, indipendentemente da qualsiasi titolo di legittimità. Ci siamo sempre mossi nel senso di intendere – come ha poc'anzi detto la collega Martini – gli interessi della famiglia legittima sotto il profilo morale, piuttosto che materiale; nel senso di tenere presente la complessità dei problemi che si pongono all'interno della convivenza familiare. Non possiamo, quindi, che rallegrarci del fatto che oggi, nell'ambito della Commissione, si sia determinata una convergenza significativa intorno ad una norma di così grande rilevanza, sulla quale esprimiamo il nostro più convinto voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 102, nel testo formulato dal Comitato ristretto, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 103:

ART. 103.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. – *Riconoscimento dei figli incestuosi.* — Il tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, anche morale o sociale, può autorizzare il riconoscimento dei nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo d'affinità in linea retta.

Il tribunale tiene conto altresì dell'ignoranza da parte dei genitori del vincolo tra loro esistente al momento del concepimento ».

CASTELLI, *Relatore.* Debbo innanzitutto dire che in relazione all'articolo 103 ho avuto un ampio travaglio, pur avendo accettato la tesi implicita nel testo dell'articolo precedente e che è stata poi accolta dalla Commissione fin dal primo momento.

Le perplessità che ho avuto e che conservo nei confronti del riconoscimento dei figli incestuosi traggono origine dalla considerazione della diversa situazione delle due categorie di figli naturali e precisamente dal timore che per un figlio nato da persone tra le quali esista un vincolo di parentela o di affinità il riconoscimento possa provocare effetti negativi sul piano psicologico ed educativo.

Di fronte a una proposta che configurava come normale il riconoscimento dei figli incestuosi, io avevo espresso delle riserve, ma, dopo una lunga discussione (è stata una delle più laboriose di tutto il nostro lavoro nel Comitato ristretto) siamo arrivati ad un testo cui penso di poter dare la mia adesione. La proposta non prevede come necessario e naturale il riconoscimento degli incestuosi, ma ne configura la possibilità, affidando al magistrato il vaglio della decisione in considerazione degli interessi del minore. Il riconoscimento pertanto non è un atto libero né dovuto, ma può essere autorizzato caso per caso.

Mi auguro che, come ha ritenuto di fare per l'articolo 102, anche qui il Governo voglia prendere atto delle preoccupazioni che sono sue ed anche nostre, ritirando l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Temo che la posizione che sto per assumere provocherà qualche delusione in quanti in precedenza hanno riconosciuto una certa disponibilità del Governo nei confronti di questo problema. Il Governo è piuttosto fermo nel mantenimento del suo emendamento, anzi, vorrei premettere che il riconoscimento dei figli incestuosi da parte di chi era a conoscenza del vincolo esistente fra i genitori (a prescindere quindi dall'ultimo alinea dell'articolo 193, in virtù del quale il tribunale è tenuto a considerare la ignoranza da parte dei genitori del vincolo tra loro esistente al momento del concepimento) rappresenta un vero e proprio capovolgimento nella coscienza morale e sociale degli italiani presso i quali l'incesto, oltre che costituire un reato punibile ai sensi di legge, suscita un senso di disgusto e di riprovazione.

È vero che i figli non sono responsabili delle condizioni per le quali sono venuti al mondo – e voi testè avete dato atto al Governo della particolare sensibilità che trae origine proprio da questa considerazione – ma è anche vero che occorre in questi casi tenere presenti i valori etici di una società fondata su rapporti che rispettano prioritariamente le leggi fondamentali del diritto naturale.

A questo va aggiunto che l'efficacia di prevenzione di una norma che vieta il riconoscimento dei figli incestuosi può essere grandemente menomata dall'articolo in discussione, comportando altresì l'attenuazione di quei princìpi morali e naturali che sono sempre stati alla base del divieto di unione fra parenti ed affini.

Vorrei aggiungere a questo punto anche una considerazione di natura pratica: la norma proposta, mentre da un lato può recare dei danni veramente irreparabili al patrimonio morale del popolo italiano, dall'altro è destinata a trovare una assai scarsa, per non dire nulla, applicazione. Infatti nell'articolo 213 del testo unificato redatto dal Comitato si estendono i casi di punibilità dell'incesto per cui nessuno riconoscerebbe il figlio incestuoso sapendo a quali gravi sanzioni andrebbe incontro e sapendo che automaticamente contro di lui si aprirebbe un procedimento penale.

Ora, l'approvazione di una norma siffatta da un lato avrebbe il potere di porre in vita tutti questi aspetti fortemente negativi che ho illustrato, dall'altro non potrebbe portare neppure un briciolo dell'effettiva tutela che noi

tutti vogliamo assicurare a questa categoria di figli naturali.

Desidero infine sottolineare come il Governo attribuisca una enorme importanza a questo punto e nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i lavori di questa Commissione (collaborazione fra i vari gruppi politici e fra i gruppi stessi e il Governo) esso fa appello alla sensibilità dei colleghi perché, trovandosi in posizione di così aperto contrasto, non sia successivamente costretto a rivedere la propria posizione e a chiedere su un punto di così vitale importanza il conforto di una decisione più ampia di quella di questa Commissione.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore ha ascoltato con estrema attenzione il rappresentante del Governo e deve dargli atto che sono state avanzate argomentazioni che hanno un peso non sottovalutabile e che rafforzano perplessità già esistenti.

Chiedo pertanto ai colleghi se non ritengano opportuno un accantonamento dell'articolo al fine di trovare una soluzione adeguata al problema.

GUIDI. Di fronte ad una presa di posizione di questo tipo è necessario dare una risposta altrettanto ferma al fine di confutare, sul piano ideale, una linea assai arretrata di pensiero, direi ancora legata a concezioni che sono in parte tipiche di una società schiava dei tabù.

In realtà l'articolo in discussione contiene davvero una norma di civiltà. Se pensiamo, infatti, che l'interdizione del riconoscimento del frutto di relazioni incestuose si basa su una primitiva concezione, per la quale il figlio è una specie di « corpo del reato » e pertanto deve inevitabilmente essere escluso dal riconoscimento, possiamo capire come tutto ciò costituisca il retaggio di una legislazione e di una mentalità che facevano ricadere sui figli le colpe – certo gravi – commesse dai padri.

Io credo che la linea scelta dal Comitato ristretto possa dare una risposta soddisfacente alle diverse esigenze al riguardo esistenti. Tale linea, infatti, da un lato rende più penetrante l'ipotesi criminosa dell'incesto, non subordinando la punibilità alla condizione del verificarsi di pubblico scandalo (in altre parole, il legislatore non si rifugia più dietro l'ipocrisia dell'apparente evidenza); dall'altro lato, però, si preoccupa di distinguere nettamente, come è doveroso, la sorte dei figli dalle responsabilità dei genitori.

Siamo pronti a riconoscere che, certo, la norma che prevede il riconoscimento dei figli incestuosi avrà una assai rara applicazione: ci auguriamo che ciò avvenga in seguito allo attenuarsi del fenomeno, piuttosto che per la remora costituita dalla minaccia di un procedimento penale, che pende sul capo dei responsabili di simili atti. Tuttavia, anche considerando questo elemento, non pensiamo che la possibilità di riconoscimento prevista debba rimanere puramente teorica. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un procedimento per reato di incesto, nel corso del quale venga accertato che dalla relazione è nato un figlio: indubbiamente, in tal caso, il magistrato avrà la possibilità di valutare, sia pura in altra sede, l'opportunità o meno di utorizzare il riconoscimento. Si pensi, per continuare, ai casi in cui il reato è prescritto, e così via. Ma, ad ogni modo, la previsione di una non frequente applicazione non può distruggere, a nostro modo di vedere, il valore ideale di una norma, che risponde a quei criteri che hanno ispirato tutto il lavoro di riforma che siamo andati compiendo.

Poc'anzi la collega Iotti ricordava, sotto altro profilo, il ruolo dei figli nell'ambito della famiglia, e la posizione che al riguardo la nostra parte ha assunto, aggiungendo che la scelta compiuta, in materia di riconoscimento dei figli nautrali, doveva considerarsi un grande atto di civiltà. Orbene, anche in merito al problema che ora stiamo esaminando, noi teniamo a distinguere nettamente le nostre impostazioni da quelle vecchie e superate concezioni che il rappresentante del Governo ha testé rievocato, circondandole – mi sia consentito di dirlo – con argomentazioni piuttosto retoriche, tali da configurare addirittura un problema di scelta importante e delicato. In realtà, la civiltà e la scienza hanno progredito, dissolvendo certi *totem* ed aiutandoci a guardare alla sostanza umana dei problemi. Ecco i motivi per i quali noi riteniamo che il principio, sancito nell'articolo che stiamo trattando, debba rimanere in ogni caso integro; ferma restando, come ho già detto, la nostra disponibilità ad un approfondimento in sede di Comitato ristretto.

CAVALIERE. Debbo rilevare che esiste un contrasto inconciliabile tra la posizione del Governo e quella dei componenti il Comitato ristretto, che hanno elaborato l'articolo in discussione. Non credo che si possa, in questa situazione, pensare ad un rinvio. Le soluzioni che si prospettano, infatti, sono soltanto due: o si accetta la tesi del Governo, che chiede la

soppressione della norma, oppure si accoglie il principio che ispira l'articolo 103; non ci sono altre vie, e non è possibile alcun compromesso.

Premesse queste considerazioni, mi dichiaro d'accordo con le osservazioni e la proposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Mi sembra che prima di entrare nel vivo della discussione, sarebbe opportuno decidere in ordine alla proposta di accantonamento. Avverto che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole su tale proposta.

CASTELLI, *Relatore*. Mi sembra chiaro dal tenore del mio precedente intervento (ma in ogni caso è opportuna una precisazione) che la mia proposta di rinvio è unicamente legata ad alcune valutazioni tecnico-giuridiche avanzate dal rappresentante del Governo, e non ha il significato di accettazione della impostazione di merito che proviene dal Governo stesso.

Con queste premesse, insisto sulla mia proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. La sua posizione, onorevole Castelli, risultava chiaramente dall'intervento che ella aveva precedentemente effettuato.

Pongo in votazione la proposta del relatore di accantonare l'articolo 103.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 104:

ART. 104.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« ART. 252. - *Affidamento del figlio naturale*. — Il figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio non può essere inserito nella famiglia legittima di uno dei genitori senza il consenso dell'altro coniuge. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto e vivente ».

CASTELLI, *Relatore*. Questa norma è strettamente legata a quella dell'articolo 102, che la Commissione ha poc'anzi approvato, ed è stata da me illustrata, per connessione, parlando in merito a tale articolo. In sostanza, attraverso la norma in esame, si soddisfa il dettato costituzionale che stabilisce il rispetto dei diritti della famiglia legittima come limite alla tutela giuridica dei figli naturali.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 104.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 104, nel testo del Comitato ristretto, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 105:

ART. 105.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. - *Inammissibilità del riconoscimento*. — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo si limita ad estendere la previsione di inammissibilità del riconoscimento al caso in cui lo stesso sia in contrasto con lo stato di figlio legittimo.

PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto di parlare. Pongo in votazione l'articolo 105.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 106:

ART. 106.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 254. - *Forma del riconoscimento*. — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al tribunale o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa

dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 106 disciplina la forma del riconoscimento; non penso che richieda una specifica illustrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 106.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 107:

ART. 107.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 256. - *Irrevocabilità del riconoscimento*. — Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 107.

CASTELLI, *Relatore*. Ritengo che questo emendamento soppressivo sia collegato con quelli precedentemente ritirati dal Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 107, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 108:

ART. 108.

L'articolo 259 del codice civile è abrogato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 108.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 108, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 109 e 110 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 109.

L'articolo 260 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 260. - *Potestà dei genitori*. — Il figlio naturale è soggetto alla potestà dei genitori a norma dell'articolo 317-*bis* ».

(*È approvato*).

ART. 110.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 261. - *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento*. — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 111:

ART. 111.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. - *Cognome del figlio*. — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale porta il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale sostituisce al cognome della madre quello del padre ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato. Pongo dun-

que in votazione l'articolo 111 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 112:

ART. 112.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. - *Impugnazione del riconoscimento per falso.* — Il riconoscimento può essere impugnato per falso dall'autore, dal figlio a favore del quale è stato effettuato o da chiunque vi abbia interesse.

Il figlio minore che ha compiuto gli anni quattordici, quando è privo del genitore esercente la potestà, può impugnare l'atto con l'ausilio di un curatore speciale.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 112.

CASTELLI, *Relatore.* Ho l'impressione che questo emendamento sia in stretta correlazione con altri precedentemente ritirati. Non riesco, infatti, a individuare altre motivazioni della proposta. Chiedo comunque, in proposito, un chiarimento al rappresentante del Governo circa l'esattezza della mia interpretazione, che porterebbe a valutare l'opportunità del ritiro dell'emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non vedo il collegamento di cui parla il relatore.

CASTELLI, *Relatore.* Il Governo non ammetteva il riconoscimento dei figli adulterini; ora, dopo aver ritirato l'emendamento soppressivo dell'articolo relativo al riconoscimento degli adulterini dovrebbe ritirare anche quello all'articolo che prevede l'impugnazione del riconoscimento per falso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritiro l'emendamento soppressivo di questo articolo e quello soppressivo dell'articolo 113.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 112 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 113 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 113.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 264. - *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo o dal terzo comma dell'articolo 250.

L'azione è promossa dalla madre o da un curatore speciale nominato dal tribunale, durante la minore età del riconosciuto. Essa può essere promossa dal figlio entro due anni dal compimento della maggiore età, o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 114:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. - *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una relazione continua nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità risulta indirettamente la paternità stessa oppure che nel tempo a cui risale il concepimento la madre ed il presunto padre hanno avuto dei rapporti;

3) quando vi è possesso di stato di figlio naturale;

4) quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

5) quando vi sono stati rapporti a seguito di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, o di fiducia, di relazioni domestiche al tempo in cui risale il concepimento ».

CASTELLI, *Relatore.* Sull'articolo 114 è il caso di spendere qualche parola in più rispetto a quanto è stato detto per i precedenti articoli; si va infatti a disciplinare con una normativa totalmente nuova un settore di ri-

levante importanza come quello della dichiarazione giudiziale di paternità. Essa viene ammessa nei seguenti casi: quando la madre e il presunto padre hanno avuto una relazione continua nel tempo a cui risale il concepimento; quando risulta da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità stessa; quando, nel tempo a cui risale il concepimento, la madre ed il presunto padre hanno avuto dei rapporti; quando vi è possesso dello stato di figlio naturale; quando vi è stato ratto o violenza carnale al tempo del concepimento; quando vi sono stati rapporti a seguito di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, o di fiducia, o di relazioni domestiche al tempo in cui risale il concepimento.

Penso sia facile per i colleghi, mettendo a raffronto l'articolo 269 del codice vigente con la proposta di modifica, rendersi conto di come noi abbiamo ritenuto, in attuazione dell'impostazione di fondo, di ampliare le ipotesi nelle quali sia possibile, di fronte a persona che non voglia adempiere ai propri obblighi, agire per il riconoscimento giudiziale della paternità.

Non abbiamo accolto le proposte di estensione dell'azione ad ogni caso, in quanto ogni popolo ha le sue tradizioni e non è possibile recepire pedissequamente istituti stranieri, innestandoli in un contesto non preparato a recepirli.

Ciononostante, ritenendo la normativa attuale estremamente limitata, abbiamo esteso la possibilità d'azione giudiziale a casi in cui non fosse estremamente pericoloso concedere la possibilità di accertamento. La facoltizzazione ad agire per il riconoscimento giudiziale della paternità colma anche la lacuna rappresentata dalle ipotesi in cui sia impossibile procedere al riconoscimento per le vie normali, per incapacità del genitore o per analoghi motivi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. – *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto nel tempo a cui risale il concepimento una relazione con carattere di continuità, che fa presumere per il comportamento e la personalità delle parti la esclusività dei rapporti;

2) quando da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità risulta indirettamente la paternità stessa oppure che nel tempo a cui risale il concepimento la madre ed il presunto padre hanno avuto una relazione intima;

3) quando vi è possesso di stato di figlio naturale;

4) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le modifiche apportate dal Governo al testo dell'articolo predisposto dal Comitato ristretto se hanno un certo rilievo non possono essere considerate determinanti ai fini di una diversa impostazione tra Governo e Comitato ristretto.

La prima modifica sta nella maggiore specificazione, al punto 1), del carattere della relazione tra la madre e il presunto padre al momento del concepimento. È sembrato al Governo che, mantenendo una dizione come quella adottata dal Comitato ristretto, si potessero verificare dei facili abusi e, allo scopo precipuo di evitarli, si è provveduto ad una più precisa formulazione.

In secondo luogo il Governo propone di sostituire, al punto 2), la parola « rapporti » con le parole « relazione intima », poiché tale espressione appare più idonea a dimostrare l'evidenza di un fatto che non deve essere considerato come sporadico, ma deve portare con maggior forza a far presumere la paternità.

Infine il Governo propone l'abolizione del punto 5), in quanto l'espressione in esso contenuta si può prestare a facili abusi e a pericolosi ricatti dal momento che tale fattispecie obiettiva, così come viene configurata, sembra già di per se stessa inquadrabile in una condanna autonoma e pertanto potrebbe essere facilmente collocabile in uno dei punti precedenti.

SPAGNOLI. Vorrei ricordare che già in sede di Comitato ristretto erano stati espressi, da parte del gruppo comunista, notevoli dubbi sull'opportunità di mantenere una casistica così dettagliata.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Stavo per rilevare la stessa cosa.

SPAGNOLI. Il problema della dichiarazione giudiziale di paternità dovrebbe consentire al giorno d'oggi la massima possibilità di ampiezza di prova, senza restrizioni a fattispecie espressamente previste, comportanti, tra l'altro, situazioni di una relativa iniquità.

Tuttavia abbiamo ritenuto di accedere alla soluzione del Comitato ristretto in quanto gli aspetti fondamentali del rapporto di filiazione vengono tutelati nell'articolo 121 del testo unificato, sostituitivo dell'articolo 279 del codice civile, il quale consente che, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo al nostro esame, si possano garantire i diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione (salva naturalmente la posizione successoria).

C'è però una certa illogicità nel sistema regolato dagli articoli 269 e 279 del codice. Infatti, l'articolo 279 (che viene modificato con l'articolo 121 del testo in esame), introduce la previsione che colui il quale inizia l'azione al di fuori dei cinque casi previsti dall'articolo 269 (come modificato dall'articolo 114 del presente testo, nella formulazione del Comitato ristretto), possa ottenere un accertamento incidentale della paternità. In altri termini, chi inizia – al di fuori delle ipotesi in cui è ammessa la dichiarazione giudiziale di paternità – un'azione per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, può proporre un accertamento incidentale della paternità.

In questo senso, noi avevamo auspicato una regolamentazione più unitaria, che consentisse di evitare che la posizione di figlio, riconosciuta incidentalmente nel corso di una azione per l'ottenimento di certi diritti, non venisse poi, invece, disconosciuta in relazione ad altri diritti, ad esempio quelli successori. Avevamo anche prospettato una soluzione – che il relatore, onorevole Castelli, aveva considerato con una certa attenzione – in base alla quale fosse possibile uscire dai margini della casistica, con gli inconvenienti ad essa connessi, studiando semmai la possibilità di circondare di qualche cautela l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (sempre, però, al di fuori dei criteri presenti nella regolamentazione attuale).

Non so se una soluzione del genere possa essere ancora riproposta alla considerazione della Commissione e del Governo. A me pare che una unificazione di carattere generale, in relazione agli aspetti ricordati, sarebbe certamente più giusta e più utile. Ciò consentirebbe, inoltre, di evitare la discussione che lo emendamento del Governo ripropone, in relazione ai singoli casi in cui la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa.

Vorrei aggiungere che l'orientamento delle legislazioni più avanzate, tanto nei paesi occidentali quanto in quelli orientali, pone oggi, mi sembra, il problema della dichiarazione giudiziale di paternità al di fuori della previsione di determinati casi specifici, che poi, in ultima analisi, non sono che una occasione ed una condizione per il promovimento della azione (ed infatti non sono sufficienti, da soli, a provare la paternità).

È per questi motivi che mi permetto di proporre, se il relatore è d'accordo, che su questi aspetti si rifletta più adeguatamente, al fine di studiare la possibilità di giungere ad una unificazione tra le disposizioni dell'articolo 269 e quelle dell'articolo 279, in relazione anche alle procedure previste dall'articolo 274 del codice.

PADULA. Aderisco alla proposta di rinvio e vorrei aggiungere una sola considerazione. Mi pare che l'indirizzo generale, che dovrebbe ispirare la riconsiderazione del tema, dovrebbe essere tendenzialmente rovesciato rispetto all'impostazione del precedente codice, ed anche alla casistica in questa sede riproposta. Bisognerebbe, cioè, prendere le mosse da una sostanziale diffidenza nei confronti di un tipo di azione che tende a realizzare una situazione per altri versi già da noi più volte dichiarata non apprezzabile e non tutelabile, cioè l'imposizione giudiziale della paternità nei confronti di una parte che resiste. Attraverso questo meccanismo, infatti, in sostanza si costringe un genitore a far fronte ad obblighi che egli, liberamente, non si è assunto. Ora, se pensiamo all'indirizzo che il Parlamento ha adottato in materia di adozione speciale, ci possiamo rendere conto della evidente contraddizione tra i due aspetti. In altri termini, è veramente un interesse da tutelare quello di un figlio che voglia attribuire giudizialmente ad un genitore quella qualità di padre che questi non si è voluto assumere liberamente? L'ordinamento deve favorire la assunzione con sentenza di obbligazioni e doveri che, per altri versi, cerca di favorire nei confronti di chi non è padre di sangue naturale?

La riconsiderazione del problema, allora, dovrebbe essere condotta nell'intenzione di restringere al massimo le ipotesi nelle quali può essere accertata e dichiarata, a tutti gli effetti, la paternità, sul presupposto che, dovendosi procedere ad azione giudiziaria, non esiste la libera e spontanea adesione del genitore ad assumere le sue responsabilità di padre.

CASTELLI, *Relatore*. Le questioni aperte sono sostanzialmente due. La prima è stata affacciata dall'onorevole Spagnoli, la seconda – che coincide con la precedente solo parzialmente – è stata delineata dall'onorevole Padula. Entrambe, però, fanno riferimento ad una considerazione che ritengo di condividere, ossia che non è possibile esaminare la disposizione di cui all'articolo 269 in modo autonomo, prescindendo dal raffronto con le norme di cui agli articoli 274 e 279 del codice civile (con le modifiche che il presente testo vi apporta).

Il primo problema, specificamente, è rappresentato dalla previsione o meno di un elenco tassativo di ipotesi nelle quali sia ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità; sulla base della soluzione che verrà data a tale questione, potrà apparire opportuno, o meno, il « filtro » costituito dall'articolo 274. Se si fissassero rigorosamente i casi di applicazione dell'articolo 269 (ad esempio come è previsto nell'emendamento del Governo), potrebbe apparire opportuno sopprimere l'articolo 274 (come proponevano i colleghi Guidi e Spagnoli). Come ricordavo nel mio precedente intervento, infatti, noi abbiamo proposto il mantenimento in forma diversa dell'articolo 274, unicamente in funzione della disposizione di cui al n. 5 dell'articolo in discussione, che verrebbe eliminata nella formulazione indicata dal Governo.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che è stata avanzata una proposta di accantonamento. Se il relatore è favorevole, la discussione sul merito potrebbe essere rinviata in sede di Comitato ristretto.

CASTELLI, *Relatore*. Le chiedo venia, signor Presidente, ma desideravo specificare i motivi che sono alla base del mio atteggiamento, onde evitare che se ne diano interpretazioni inesatte. Ho delle perplessità nei confronti delle argomentazioni dell'onorevole Padula, e vorrei che risultassero verbalizzate.

Vengo rapidamente al secondo problema. È indubbio che può essere prospettata la possibilità di disciplinare in modo diverso la materia di cui all'articolo 269, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 279. Tuttavia non mi sembra accettabile il criterio, che sembra sottinteso nel discorso del collega Padula, dell'inopportunità di procedere ad una dichiarazione giudiziale di paternità nell'ipotesi in cui chi ha posto al mondo un figlio, fuori del matrimonio, non senta il dovere di adempiere alle sue responsabilità.

REALE ORONZO. In verità, il collega Padula non ha escluso in modo assoluto tale possibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, ella è dunque favorevole alla proposta di accantonamento degli articoli 114, 118 e 121 ?

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole, con le precisazioni che ho poc'anzi esposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento degli articoli 114, 118 e 121.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 115:

ART. 115.

L'articolo 271 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. – *Legittimazione attiva e termine*. — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali entro due anni dalla morte ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 115.

L'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 271. – *Legittimazione attiva e termine*. — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento si illustra da sè.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 115 disciplina la legittimazione attiva ed i termini.

L'azione è imprescrittibile riguardo ai figli. L'azione può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali entro due anni dalla morte del figlio. Come è facile rilevare dal raffronto con l'articolo 271 del codice, è eliminata la previsione di cui al secondo comma in ottemperanza all'impostazione che abbiamo approvato in materia di dichiarazione giudiziale con le variazioni delle norme precedentemente accantonate. Non credo che lo accantonamento possa avere riflessi su questa disposizione e mi pare accoglibile l'emendamento governativo che distingue fra il caso della morte del figlio avvenuta prima dello inizio dell'azione e quello della morte avvenuta quando l'azione è già in corso dettando una diversa disciplina.

L'emendamento colma, in sostanza, una lacuna che esiste nel testo del Comitato ristretto e che avrebbe potuto essere ovviata dalla giurisprudenza; non è male però che il legislatore si preoccupi di evitarla. Sono quindi favorevole all'emendamento del Governo.

SPAGNOLI. Ai fini della formulazione generale non so fino a che punto sia necessario aggiungere la parola « riconosciuti » dopo « naturali ». In nessuna legislazione si parla di figli « naturali riconosciuti ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una specificazione relativa agli aventi interesse all'azione.

CASTELLI, *Relatore*. A me pare che l'aggiunta non nuoccia. Se il figlio non è riconosciuto, non ha interesse ad agire in giudizio.

REALE ORONZO. In pratica la differenza è questa: il figlio naturale non riconosciuto potrebbe incidentalmente, nell'azione che svolge, fare riconoscere la sua qualifica di figlio naturale.

PRESIDENTE. Se è esatta l'interpretazione dell'onorevole Castelli l'aggiunta sarebbe pleonastica; se invece fosse esatta l'interpretazione dell'onorevole Reale, no.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione lo emendamento governativo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 115.

(*È approvato*).

L'articolo 115 resta quindi formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Do lettura dell'articolo 116:

ART. 116.

L'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 272. - *Dichiarazione giudiziale di maternità*. — La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali.

Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali entro due anni dalla morte ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 116 con il seguente:

ART. 116.

L'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 272. - *Dichiarazione giudiziale di maternità*. — La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 116 disciplina la dichiarazione giudiziale di maternità,

l'emendamento del Governo ha natura formale ed introduce la parola « riconosciuti » dopo la parola « naturali », modificando altresì l'ordine degli alinea. La disposizione proposta dal Governo è la più logica. In sostanza si stabilisce che la maternità può essere dichiarata anche fuori dalle previsioni dello articolo 269 provando l'identità di chi pretende di essere figlio e di colui che è stato partorito dalla donna.

Naturalmente questo tipo di azione è imprescrittibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

(*È approvato*).

L'articolo 116 resta pertanto formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Do lettura dell'articolo 117:

ART. 117.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 273. – *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del giudice ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'ultimo alinea la parola: « giudice », *con la parola*: « tribunale ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 117 quale risulta dalla modifica testé approvata.

(*È approvato*).

La Commissione ha deciso di accantonare l'articolo 118, concernente l'ammissibilità dell'azione, in quanto strettamente connesso con l'articolo 114.

Passiamo quindi all'articolo 119 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 119.

L'articolo 275 del codice civile è abrogato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 120:

ART. 120.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278. – *Divieto di indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale, nel caso indicato nel numero 4 dell'articolo 269 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 120 con il seguente:

« L'articolo 278 del codice civile è abrogato ».

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla illustrazione e alla votazione del loro emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 120 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

L'articolo 121, concernente la responsabilità per il mantenimento e l'educazione, è

stato accantonato assieme agli articoli 114 e 118.

Passiamo pertanto all'articolo 122 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 122.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280. - *Legittimazione.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza del tribunale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 123:

ART. 123.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. - *Divieto di legittimazione.* — Ai fini della legittimazione valgono i limiti e le condizioni previste per il riconoscimento dei figli naturali agli articoli 250 e 251 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 123 con il seguente:

ART. 123.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. - *Divieto di legittimazione.* — Né per susseguente matrimonio, né per sentenza del tribunale possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo 123 fissa i limiti e le condizioni per il riconoscimento dei figli naturali. L'emendamento proposto dal Governo introduce specificazioni che incidono sulla impostazione giuridica accolta dal testo del Comitato ristretto; esse sono in rapporto di dipendenza diretta con la disciplina che andremo a dare agli articoli accantonati. Pertanto, se il Governo non è disposto a ritirare l'emendamento, si profila la necessità di accantonare l'articolo al nostro esame.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Insisto sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può pertanto rimanere stabilito che l'articolo 123, nonché l'articolo 124, ad esso connesso, vengano accantonati.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 125:

ART. 125.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 284. - *Condizioni per la legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione può essere concessa con sentenza del tribunale soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o il gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando, ove abbia compiuto gli anni diciotto, della madre o del curatore speciale se minore di tale età.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio.

In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, se di età superiore ai 14 anni.

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto 3) del primo alinea.

Sopprimere il terzo alinea.

Poiché gli onorevoli Bozzi e Papa non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla illustrazione e alla votazione dei loro emendamenti.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 125 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 126:

ART. 126.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. - *Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.* — Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo alinea, le parole:

« se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente ».

Poiché i presentatori sono assenti si intende che abbiano rinunciato alla illustrazione e alla votazione del loro emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 126 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 127 al 130 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 127.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 287. - *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con sentenza del tribunale può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimaizone è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

(*È approvato*).

ART. 128.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 288. - *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed i figli legittimi dal richiedente, ovvero un curatore speciale se questi non hanno raggiunto l'età di sedici anni, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Se il tribunale dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

(*È approvato*).

ART. 129.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289. - *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per decreto del tribunale non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

(*È approvato*).

ART. 130.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 290. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione per sentenza del tribunale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

(*È approvato*).

REALE ORONZO. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione dei componenti questa Commissione sui problemi che l'istituzione del divorzio ha aperto in relazione all'articolo 89, già approvato, riguardante il lutto vedovile. Tale articolo stabilisce che la donna non può contrarre matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili dello stesso.

Occorre invece considerare che, con l'introduzione del divorzio, si sono venute a verificare situazioni particolari, in cui una donna, separata di fatto da parecchi anni dal marito e convivente con altro uomo, può già trovarsi nelle condizioni di essere madre da molto tempo, ovvero, più semplicemente, può trovarsi in stato di gravidanza prima che siano trascorsi questi trecento giorni. È chiaro in questo caso che la paternità del figlio non può essere in alcun caso attribuita al marito.

PRESIDENTE. Eventuali modifiche ad articoli già approvati potranno essere prese in considerazione quando, prima della votazione finale sul provvedimento nel suo complesso, si procederà, a norma dell'articolo 90 del Regolamento, alle necessarie correzioni di forma.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO